

CS3: CRITERI DI DEROGA AL LIMITE PREVISTO DI FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

PREMESSA

Il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, e più precisamente l’art. 14 [Norme transitorie, finali e abrogazioni] al comma 7 prescrive che *“a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”*.¹

La CM 20 del 4 marzo 2011, volta a fornire indicazioni circa la corretta applicazione della normativa contenuta nell’art. 14 del DPR 122/09, chiarisce alcuni criteri generali di cui tenere conto nell’azione delle istituzioni scolastiche e dei singoli consigli di classe:

a. l’ammissione allo scrutinio finale di un allievo che abbia superato il tetto massimo di ore di assenza consentite durante l’anno scolastico grazie alle deroghe approvate dal Collegio Docenti non incide in alcun modo il ruolo assegnato al Consiglio di classe di verificare se le assenze accumulate impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;

b. *“le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, [definiranno] preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come riferimento quello curricolare ed obbligatorio”*, cioè comprensivo di *“tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe”* (CM 20/2011). Detto monte ore annuo di riferimento è desumibile dai Regolamenti del 2010 [DPR 87-88-89] istitutivi dei nuovi ordinamenti di studio. Inoltre, ogni istituzione scolastica nell’individuazione del monte ore annuo di riferimento dovrà tenere conto di eventuali modifiche del quadro orario settimanale dei nuovi ordinamenti deliberate in Collegio dei Docenti in applicazione delle direttive contenute nei citati Regolamenti istitutivi del 2010;

c. **devono essere computate all’interno del tetto massimo di ore di assenza** consentite durante l’anno scolastico **sia le giornate intere di assenza, sia i ritardi nell’ingresso in Istituto, sia le**

¹ È opportuno ricordare che, per gli allievi del Triennio, la frequenza scolastica assidua risulta essere uno dei criteri adottati dal Consiglio di classe – in sede di scrutinio finale – per l’attribuzione del credito scolastico. Una percentuale di assenze superiore al 10% del monte ore totale comporta infatti la perdita di uno dei criteri necessari per l’attribuzione del punteggio più alto previsto per la fascia di media corrispondente.

uscite anticipate, ovviamente non determinate da impegni didattici progettati all'interno del piano dell'offerta formativa;

d. ogni istituzione scolastica dovrà in avvio di anno *“comunicare a ogni studente e alla sua famiglia l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno”*; dovrà *pubblicare “all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti”*; dovrà infine fornire *“con periodicità definita autonomamente” e “comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate”* (CM 20/11).

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE PREVISTO DI FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Il Collegio dei Docenti della scuola secondaria di secondo grado dell'Istituto Salesiano “San Bernardino”, preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art.14 del DPR 122/09 in applicazione del comma 2 dell'art.13 del DLSG 226/05 e di quanto precisato nella CM 20 del 4 marzo 2011:

- condivide l'esigenza che le deroghe al principio della frequenza obbligatoria ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato siano funzionali ad **assenze documentate e continuative (della durata di almeno 3 giorni scolastici** – sono esclusi dal conteggio i giorni festivi), a condizione, comunque, **che** tali assenze **non pregiudichino**, a giudizio del Consiglio di classe, **la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni** interessati;
- stabilisce che, ai fini della deroga sul numero di assenze per acquisire la validità dell'anno scolastico, **in caso di assenze per motivi di salute sia necessario presentare apposito certificato medico². La certificazione medica di assenza deve essere consegnata al Preside entro 5 giorni scolastici a partire dal rientro in classe dell'alunno** (si escludono i festivi); la documentazione presentata verrà protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente depositato presso la Segreteria scolastica. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'Istituto;
- precisa che le assenze da documentarsi nelle modalità sopra delineate possono riferirsi a **patologie sia di natura fisica che psicologica**;
- stabilisce che, **in caso di ricovero ospedaliero** o di patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza dalle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando **copia del Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASST (o da un centro accreditato)**;
- precisa che le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola;
- stabilisce inoltre che le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di classe per valutarne la fondatezza;
- chiarisce che non si debbano far rientrare nel computo complessivo delle assenze degli studenti dalle lezioni curricolari quelle determinate da gravi e documentati motivi di famiglia, quali ad

² Certificati medici dove è attestato esclusivamente lo stato di buona salute in vista della ripresa delle lezioni, senza un'esplicita indicazione del periodo di assenza e l'attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non sono di norma ritenuti validi ai fini della deroga sul numero di assenze. Certificati medici che riportano esplicitamente il periodo di assenza, riconducendo tali assenze a motivi di salute, sono invece di norma accolti ai fini del conteggio delle “assenze giustificate”, che vengono perciò scalate dal conteggio finale. In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

esempio lutti e gravi patologie di parenti, conviventi e affini entro il 2° grado, attestate da autocertificazioni dei genitori o dei tutori dello studente³;

- chiarisce inoltre che l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo;
- ritiene che non si debbano far rientrare nel computo complessivo delle assenze degli studenti dalle lezioni curricolari quelle dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali e in generale a tirocini formativi, attività legate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola, esami effettuati nelle ore antimeridiane presso il Conservatorio;
- ritiene altresì che non si debbano far rientrare nel computo complessivo delle assenze degli studenti dalle lezioni curricolari quelle dovute alla "*partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.*" (CM 20/11) e documentate attraverso certificato redatto da un Dirigente Sportivo o da un responsabile dell'organizzazione dell'evento agonistico⁴.

Tutte le circostanze sopra indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe, e debitamente verbalizzate.

Il presente documento è stato approvato con delibera del Collegio dei Docenti in data 11 settembre 2024.

Il Preside
Prof. Gabriele Facchetti

³ Alle medesime condizioni richieste per la certificazione medica da presentare in caso di assenze per motivi di salute deve conformarsi, al fine di essere riconosciuta valida, l'autocertificazione che attesta assenze per gravi e documentati motivi di famiglia.

⁴ Alle medesime condizioni richieste per la certificazione medica da presentare in caso di assenze per motivi di salute devono conformarsi, al fine di essere riconosciuti validi, i certificati che attesta assenze per la partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.